



Città di
SAN SALVATORE MONFERRATO
REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE
n. 11/2015 del 28.07.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2015.

L'anno...duemilaquindici..alle...ore..21,15...del...ventotto..... luglio nella sala delle riunioni, esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono presenti:

si dà atto che alle ore 21,33 entra il Consigliere Germonio

	ASS.	PRES.		ASS.	PRES.
Corrado TAGLIABUE		SI	Andrea GERMONIO		SI
Rosanna CASTELLANO	SI		Federico ANSLISIO	SI	
Martina AMISANO		SI	Claudio AMISANO		SI
Carlo ROCCIA		SI	Enrico BECCARIA		SI
Davide MENEGHELLO		SI	Domenico LACOSTA		SI
Carmen ACUNTO		SI	Rita PANCOT		SI
Massimo TEMPORIN		SI		2	11

Si dà atto che sono presenti i sigg. Enrico DIANA, Laura MERLO in qualità di Assessori Comunali

Con l'intervento e l'assistenza del Signor *Gian Carlo* Avv. *RAPETTI*, l'assemblea viene presieduta dal Signor *Corrado TAGLIABUE* nella sua qualità di *SINDACO* il quale, accertato che il numero dei Consiglieri presenti è sufficiente a rendere valida la seduta, la dichiara aperta.

Quindi i lavori consiliari seguono il loro corso. Alle ore 21,33 il Presidente propone, nell'espletamento degli stessi, che si proceda all'esame ed alla discussione dell'argomento che è posto al n. **3** dell'Ordine del giorno

dato atto che il dibattito è così sintetizzato:

Sindaco Corrado Tagliabue: conformemente alla promessa fatta lo scorso anno a novembre, quando lo Stato impose ai Comuni l'IMU agricola sui terreni fino ad allora esenti, l'Amministrazione ha operato un taglio all'IMU sui terreni agricoli dal 10,3 al 9 per mille; le altre aliquote non hanno subito aumenti, risultano quindi confermate le aliquote per l'abitazione principale, in relazione alle case di pregio, e per tutti gli altri fabbricati; la grande novità, anche in un panorama desolante dovuto ai tagli dei trasferimenti erariali, è costituita dall'abbassamento dell'IMU agricola, sforzo utile e necessario perché si tratta di terreni non di pregio;

Assessore al Bilancio Enrico Diana: è da rimarcare il fatto che l'operazione è avvenuta su tutti i terreni di tutti i fogli catastali, equiparando tutti i terreni; chi da sempre paga il 10,3 per mille, da quest'anno ha l'abbassamento al 9 per mille; afferma di dispiacersi di non avere potuto fare ancora di più (**Consigliere Capogruppo di Minoranza Claudio Amisano** domanda, trattandosi di variazione di circa 34.000 di minore entrata, come sia compensata, se, in particolare, l'Amministrazione ritenga di recuperare da qualche altra parte; domanda inoltre il perché non si sia potuto fare di più) risponde **Assessore Enrico Diana:** per fare di più si sarebbe dovuto tagliare altro, ma esistono spese fisse che non si possono toccare; in merito alla copertura, si è notato che il taglio che lo Stato ha compiuto l'anno scorso è stato inferiore al maggiore gettito dell'IMU agricola relativa ai terreni in precedenza esenti; inoltre rispetto alle previsioni del bilancio 2014, TASI e IMU hanno dato una entrata lievemente maggiore, e ciò ha permesso l'aggiustamento;

Consigliere Claudio Amisano: quindi la maggiore IMU derivante dai terreni agricoli è stata più elevata rispetto alla riduzione dei trasferimenti dello Stato; chiede la cifra con precisione e le maggiori entrate della TASI (risponde **Assessore Enrico Diana:** l'IMU agricola ha dato maggiore entrata da 26.000 a 27.000 euro, 10.000 euro di TASI) prosegue **Consigliere Claudio Amisano:** constata che a fronte di un risparmio possibile di 91.500 euro, a suo giudizio comunque recuperabili, la riduzione delle tasse ammonta a soli 34.000 euro;

i Consiglieri Claudio Amisano e Pancot Rita domandano dati al Responsabile del servizio finanziario, presente in aula;

Consigliere Capo gruppo di Minoranza Pancot Rita: la differenza tra le previsioni di entrata a titolo di IMU, dal 2014 al 2015, non supererebbe 45.000 euro, essendo le entrate IMU del 2014 pari a 942.700 e quelle del 2015 pari a 987.500; anche considerando le cifre al netto di quanto il Comune dà allo Stato per il Fondo di solidarietà sarebbe stato lecito aspettarsi una riduzione della pressione pro capite;

Assessore Enrico Diana: la riduzione c'è stata, ma il discorso sul risparmio è complesso; anzitutto nessun servizio quest'anno ha subito diminuzioni, e, se l'anno scorso un servizio aveva un determinato costo, è difficile sostenere che quest'anno costi meno, le economie sono trascurabili, non servono per modificare l'aliquota dell'IMU; l'anno scorso il bilancio è stato fatto con l'aliquota più alta, lo Stato ha tagliato 120.000 euro di trasferimenti, a fronte di un gettito della nuova IMU agricola di circa 150.000 euro, per una differenza fra 26.000 e 27.000, anche con recuperi su altri cespiti si è riusciti a diminuire l'IMU agricola per tutti i contribuenti; (**Consigliere Capogruppo di Minoranza Enrico Beccaria:** osserva che dalle risultanze dell'incontro pubblico sembrava si potesse arrivare ad un abbassamento maggiore, almeno al 7,6) continua **Assessore Enrico Diana:** al 7,6 ci si poteva quasi arrivare, ma a fronte del mantenimento della aliquota del 10,3 in relazione a quei terreni che hanno sempre pagato, e questo sembrava discriminatorio, a San Salvatore è giusto che tutti i terreni paghino uguale;

Consigliere Pancot Rita: osserva che l'IMU è diventata un'imposta pesante perché è ormai aumentata troppo rispetto al passato; auspica che il Comune possa riscuotere integralmente quanto previsto in sede di bilancio, ma teme che ci saranno difficoltà; i terreni incolti o che comunque non hanno rendita, e anche le case stesse ormai spesso non generano rendita, potrebbero non dare gettito, anche perché sopportare un tale costo è sempre più difficile per il contribuente; vi sono persone che, per loro sfortuna, sono titolari di immobili; quello che una volta era una fortuna oggi è una sfortuna perché le rendite non sono adeguate a sopportare le tasse; comprende le ragioni di chi deve fare il bilancio del Comune, ma si deve tenere conto anche dei sacrifici di chi non ce la fa più a sopportare; non c'è solo l'IMU, c'è la TASI, c'è la TARI, ci sono le varie addizionali; pertanto avrebbe sperato che quest'anno l'IMU scendesse un poco di più;

IL CONSIGLIO COMUNALE

su relazione giuridica del segretario comunale:

VISTO l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2, ai sensi del quale il presupposto è costituito dal possesso di immobili diversi dall'abitazione principale;

VISTO l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante la disciplina dell'imposta municipale propria, con particolare riferimento:

- al comma 2, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera a) D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, dall'articolo 1 comma 707 lettera b), numeri 1), 2) e 3) L. 147/2013 e, successivamente, dall'articolo 9-bis comma 1 D.L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 80/2014, in materia di presupposto, con particolare riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2 D.Lgs. 504/1992 relative al fabbricato, alle aree fabbricabili, al terreno agricolo;
- ancora al comma 2, in materia di presupposto, che stabilisce la non applicazione del tributo al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ancora al comma 2, in materia di presupposto, recante la facoltà, da parte del Comune, di assimilazione all'abitazione principale di talune tipologie (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale), e, per contro, l'obbligo, a partire dall'anno 2015, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale altra tipologia (una, ed una sola, unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso);
- ancora al comma 2, in materia di presupposto, in merito alla non applicazione del tributo ad ulteriori tipologie (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ad unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da talune tipologie di dipendenti pubblici);
- al comma 3, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera b) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, in materia di base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 commi 1, 3, 5, 6 D.Lgs. 504/1992 e dai moltiplicatori di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 13;
- ancora al comma 3, in merito alla riduzione della base imponibile del 50 per cento per immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 D.Lgs. 42/2004 nonché per immobili dichiarati inagibili;

- al comma 8-bis, inserito dall'articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 recante le franchigie per terreni agricoli;
- al comma 9, in materia di facoltà di riduzione nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985;
- al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 successivamente sostituito dall'articolo 2 comma 2 lettera a) D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, in materia di esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- al comma 10, sostituito dall'articolo 1 comma 707 lettera d) L. 147/2013, disciplinante la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze;

VISTO l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, che ha disposto, fra l'altro, la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO l'articolo 1 comma 708 L. 147/2013, che ha disposto, a decorrere dall'anno 2014, che non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

DATO ATTO CHE, in relazione alle aliquote:

- l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al Comune, con deliberazione di natura regolamentare (adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997), di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (articolo 13 comma 6 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- l'aliquota relativa alla abitazione principale è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, con atto di natura non regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (articolo 13 comma 7 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- sussiste facoltà, in capo al Comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, in relazione ad immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), ad immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ad immobili locati (articolo 13 comma 9 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con facoltà, in capo al Comune, di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ibidem articolo 13 comma 10 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011);
- sussiste facoltà, in capo al Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (articolo 1 comma 380 lettera g) L. 228/2012);

DATO ATTO CHE, in relazione alla TASI, la determinazione della relativa aliquota deve avvenire rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (articolo 1 comma 640 e comma 677 L. 147/2013);

VISTO l'articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, così sostituito dall'articolo 10 comma 4 lettera b) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 che dispone, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e s.m.i., l'efficacia delle dette deliberazioni e dei detti regolamenti decorrendo dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, e che dispone altresì:

- che il versamento della prima rata (di cui all'articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011) sia eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio;
- che il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo sia eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente);

VISTO l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, l'invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente inadempienti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con riferimento alla normativa sopra citata;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2015, differito inizialmente al 31/03/2015 con D.M. del 30.12.2015, ulteriormente differito al 31.05.2015 con D.M. del 16.03.2015, è ulteriormente differito al 30.07.2015 con D.M. 13.05.2015, adottato ai sensi dell'articolo 151 comma 1 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU del Comune di San Salvatore Monferrato, approvato con deliberazione C.C. n. 44/2013 del 26.11.2013, modificato con deliberazione C.C. n. 16/2014 in data 28.08.2014 e con deliberazione C.C. n. 20/2014 in data 23.09.2014;

DATO ATTO CHE:

- il presumibile ammontare dell'IMU con aliquota fissata nella misura del 10,3 per mille (1,03%) viene stimato, allo stato, sulla base della banca dati, in EURO 1.349.300,00;

- l'introito di cui sopra va assicurato, in considerazione delle necessità di bilancio, previa effettuata ponderazione della distribuzione del carico tributario sull'utenza, rimandando *per relationem* allo schema di Bilancio Previsionale per l'esercizio finanziario 2015, la cui scelta discrezionale appare demandata alla valutazione dell'organo politico, in considerazione dell'autonomia finanziaria dell'ente, sulla base del fabbisogno della spesa corrente, con particolare riferimento alle necessità di investimento, e in relazione alla diminuzione della risorsa disponibile legata al Fondo di solidarietà, nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in sede delle diverse opzioni in tema di politica fiscale, con particolare riferimento alle opzioni effettuate in merito al tasso di copertura dei servizi a domanda, in merito alla copertura dei costi del servizio rifiuti solidi urbani attraverso la TARI, in merito al gettito dell'addizionale comunale all'Irpef ed in merito al gettito della TASI, previsto sulla base della determinazione dei servizi indivisibili e del tasso di copertura relativi, tenuto conto del citato limite individuato dal combinato disposto dei commi 640 e comma 677 dell'articolo 1 L. 147/2013;

RITENUTO confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta municipale propria IMU del Comune di San Salvatore Monferrato, per l'anno 2015, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);

RITENUTO determinare, per contro, in diminuzione, l'aliquota dell'imposta municipale propria IMU del Comune di San Salvatore Monferrato, per l'anno 2015, relativamente ai soli terreni agricoli, compresi quelli esenti sino al 2013, ai fini di limitare, mediante riduzione della pressione fiscale complessiva relativa a tale cespite immobiliare, l'impatto della riforma legislativa del 2014, che ha comportato l'incremento di tale pressione, determinandola nella misura del 9,0 per mille (0,9 per cento)

RITENUTO pertanto determinare le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di San Salvatore Monferrato, per l'anno 2015, secondo quanto segue:

- aliquota relativa all'abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9 nella misura del 5 per mille (0,5 per cento), con detrazione pari a Euro 200,00;
- aliquota dei terreni agricoli, nella misura del 9 per mille (0,9 per cento);
- aliquota delle aree edificabili, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
- aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
- aliquota degli immobili posseduti da soggetti Ires, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
- aliquota degli immobili locati, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
- aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
- aliquota degli altri immobili, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);

RITENUTO, infine, procedere, ai fini di mero orientamento per l'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune, all'indicazione del valore delle aree edificabili, secondo i seguenti valori indicativi, confermati per l'anno 2015:

- €. 40,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "B" situate nel capoluogo;
- €. 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "B" situate nelle frazioni;
- €. 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "C" situate nel capoluogo;
- €. 30,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo "C" situate nelle frazioni;
- €. 13,17 al mq. Aree edificabili artigianali/ commerciali;
- €. 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nel P/P zona industriale;
- €. 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nella zona industriale;

VISTO:

- il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

con votazione legalmente espressa in forma palese e per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 11;**
- **astenuti: 0**
- **votanti: 11;**
- **voti favorevoli: 7;**
- **contrari: 4 (AMISANO Claudio, BECCARIA Enrico, LACOSTA Domenico, PANCOT Rita) ;**

DELIBERA

1. Di confermare, relativamente all'anno 2015, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria del Comune di San Salvatore Monferrato, riformulando l'articolo 15 comma 6 del Regolamento recante la disciplina secondo quanto segue: **“L'aliquota di base dell'IMU del San Salvatore Monferrato, di cui all'articolo 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, fissata per legge nella misura del 7,6 per mille (0,76 per cento), è determinata dal Comune, per l'anno 2015, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento)”**;
2. Di determinare, per l'anno 2015, procedendo a parziale modifica esclusivamente per i terreni agricoli compresi quelli esenti sino al 2013, le aliquote dell'imposta municipale propria del Comune di San Salvatore Monferrato, nelle seguenti misure:
 - aliquota relativa all'abitazione principale, e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9 nella misura del 5 per mille (0,5 per cento), con detrazione pari a Euro 200,00;
 - aliquota dei terreni agricoli, nella misura del 9 per mille (0,9 per cento);
 - aliquota delle aree edificabili, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
 - aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
 - aliquota degli immobili posseduti da soggetti Ires, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
 - aliquota degli immobili locati, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
 - aliquota degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
 - aliquota degli altri immobili, nella misura del 10,3 per mille (1,03 per cento);
3. Di confermare la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali A1, A8, A9 nella misura pari a euro 200,00;
4. Di indicare, ai sensi di quanto in narrativa, ed ai fini di mero orientamento per l'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune, il valore delle aree edificabili, secondo i seguenti valori indicativi:
 - €. 40,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “B” situate nel capoluogo;
 - €. 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “B” situate nelle frazioni;
 - €. 35,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “C” situate nel capoluogo;
 - €. 30,00 al mq. Aree edificabili di civile abitazione di tipo “C” situate nelle frazioni;
 - €. 13,17 al mq. Aree edificabili artigianali/ commerciali;
 - €. 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nel P/P zona industriale;
 - €. 10,00 al mq. Aree edificabili comprese nella zona industriale.

Parere espresso da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 e dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE**

f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE**:

f.to Maura Demartini

IL PRESIDENTE

f.to Corrado TAGLIABUE

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Referto di pubblicazione.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di San Salvatore Monferrato (www.ssalvatoreinrete.it) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno 02/09/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 16/09/2015

Dalla Residenza Comunale, li 02/09/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
